

AUDIZIONE INFORMALE del 28 aprile 2020

della **ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI** presso le
Commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati

nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge AC 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Intervento dell'Avv. Prof. Massimiliano Grimaldi

Consulente legale della ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI al quale la Associazione ha affidato l'incarico di rappresentarla in
Audizione

Grazie Presidente,

buonasera e buonasera agli Onorevoli Deputati presenti.

La **ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI** desidera anzitutto ringraziare per esserle stata accordata questa audizione che risulta **di cruciale importanza** alla luce della a dir poco gravissima situazione che le imprese e i lavoratori, con le relative famiglie, stanno vivendo.

Le varie misure di contenimento adottate dal governo, quali misure di allontanamento sociale, restrizioni di viaggio e alla circolazione delle persone, quarantene e blocchi delle attività di impresa, se da un lato hanno lo scopo di fare sì che lo shock da emergenza epidemiologica da COVID-19 sia il più breve e limitato possibile, dall'altro hanno avuto un impatto **immediato, concreto e devastante** sulle imprese e i lavoratori, in particolare **nei settori del turismo e dei trasporti**, non a caso citati come i settori tra i più colpiti dalla stessa Commissione europea nella propria C (2020) 1863 final datata 19 marzo 2020 e rubricata "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the

current COVID-19 outbreak". E, in effetti, questo è del tutto evidente, ed aggiungerei incontrovertibile, dal momento che il settore del turismo e quello dei trasporti sono paralizzati ormai da quasi due mesi, ciò che ha portato al vero e proprio crollo dei fatturati. **Ne è, così, derivato che le imprese, specie le piccole e medie imprese, si trovano in una gravissima mancanza di liquidità e vedono conseguentemente e seriamente minacciata nell'immediato la loro sopravvivenza, e lo stesso dicasi per i loro dipendenti, che vedono a rischio il proprio lavoro e quindi il proprio futuro e quello delle loro famiglie.**

Ora, ai disastrosi effetti di questa gravissima crisi certamente non sono sfuggite le **imprese di navigazione** associate alla ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI e, conseguentemente, i loro lavoratori dipendenti. Si tratta, e qui mi permetto di chiederVi particolare attenzione poiché questo è il punto nodale, di imprese che effettuano il trasporto di passeggeri con navi cosiddette "minori", **ossia con navi utilizzate prevalentemente da turisti per visitare l'Italia**, in tratte marittime lungo la costa e in navigazione nelle acque interne (sui laghi, sui fiumi e nella laguna di Venezia). Si tratta, per farvi meglio comprendere di quali realtà sto parlando, delle imprese di navigazione che effettuano il trasporto marittimo di passeggeri con navi minori lungo la **costiera amalfitana** (tra Salerno, Cetara; Maiori; Minori; Amalfi e Positano), **nel golfo di Napoli** (tra Napoli e Ischia; Procida e Capri;) **lungo la costa laziale** tra Anzio, Terracina o Gaeta e Ventotene e Ponza; **lungo la costa settentrionale della Sicilia** tra Milazzo e le isole Eolie (Vulcano; Panarea; Lipari; Alicudi; Filicudi; Stromboli); **lungo la costa sud occidentale sempre della Sicilia** (fra Trapani e le isole Egadi), **lungo la costa settentrionale della Sardegna**, tra Palau e La Maddalena; **lungo la costa pugliese** tra Manfredonia o Vieste e le isole Tremiti; **lungo la costa romagnola e marchigiana** e così via.

Le imprese in questione sono 131 ed hanno codice ATECO 50.10 in relazione a quelle che effettuano trasporto marittimo di persone e codice ATECO 50.30 in relazione a quelle che effettuano trasporto di persone in acque interne (trasporto lacuale, fluviale e lagunare).

I codici statistici contributivi (CSC) riguardanti i lavoratori sono il codice 11502 per i lavoratori della gente di mare e il codice 11503 per i lavoratori della navigazione interna e lagunare.

La flotta complessiva è di circa 900 navi minori, per un totale di 12.000 lavoratori tra personale imbarcato, incluso il personale stagionale necessario per fare fronte ai picchi di traffico, e personale di terra.

Segnalo che le imprese in questione sono per il 60% microimprese, per il 30% piccole imprese e per il restante 10% medie imprese.

Alla luce di questo disastroso scenario e considerata l'importanza dei beni da salvaguardare – mi riferisco alla salvaguardia della iniziativa economica, del diritto al lavoro e alla salvaguardia del turismo - la Associazione

CHIEDE

la urgente adozione di 5 (cinque) misure di modifica e di integrazione del decreto liquidità n. 23/2020 in corso di conversione. A tal fine, vado di seguito ad illustrare le cinque misure di cui si chiede la adozione.

1. La PRIMA misura di cui la Associazione chiede la adozione riguarda la introduzione di SGRAVI CONTRIBUTIVI.

Si tratta, invero, di uno strumento al quale si è già fatto ricorso in passato con riguardo al trasporto marittimo e al settore della pesca professionale: segnatamente, l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha esonerato le imprese armatrici dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, per il personale della gente di mare imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale navigante di cui sopra.

Inoltre, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare operante nel settore della pesca professionale, **la legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009)** ha esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, **i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.**

Ebbene, il ricorso allo strumento degli sgravi contributivi risulta oggi straordinariamente necessario ed urgente anche per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna operante nel settore del trasporto via mare di persone con navi minori e del trasporto di persone per acque interne. Peraltro, evidenzio

che la Associazione non chiede la introduzione degli sgravi contributivi in modo generalizzato, ma soltanto con riguardo alle imprese di navigazione che, per la gravissima situazione causata dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dimostrino di avere subito, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019. Non può, allora, non notarsi qui che la richiesta della Associazione nei termini che ho innanzi precisato – la introduzione, cioè, degli sgravi contributivi soltanto in favore delle imprese di navigazione che versano nella situazione di gravità particolarmente accentuata (in considerazione della drastica riduzione del fatturato) costituisce la prova concreta e tangibile della effettiva gravità della situazione e, nello stesso tempo, della serietà e fondatezza della proposta.

Il riconoscimento degli sgravi contributivi con riguardo alla specifica fattispecie che ho sopra illustrato risulta, peraltro, indispensabile per evitare che le imprese, in gravissima sofferenza, siano costrette a ridurre drasticamente l'operatività della flotta navale e conseguentemente a licenziare gli equipaggi.

Allego dunque la proposta emendativa della Associazione (all. 1).

2. La SECONDA misura di cui l'Associazione chiede la adozione riguarda la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

La materia è disciplinata dall'art. 18 del decreto liquidità.

La Associazione chiede che, per le imprese di navigazione operanti nel settore del trasporto via mare di persone con navi minori e del trasporto di persone per acque interne e che dimostrino di avere subito, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, i termini dei versamenti in autoliquidazione **siano sospesi sino al 31 dicembre 2020.**

Al riguardo, evidenzio che la necessità di introduzione di questo termine più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo 18 del decreto liquidità discende proprio dallo stato di accentuata crisi in cui versano le imprese che hanno subito una drastica diminuzione del fatturato nei termini che ho sopra descritto.

Allego dunque la proposta emendativa della Associazione (all. 2).

3. La TERZA misura di cui la Associazione chiede la adozione riguarda la necessità di tutela del lavoro nel settore dei trasporti ed impatta sull'articolo 29 del decreto-legge n. 18/2020 cura Italia.

Perché si rende necessario intervenire su tale norma?

Perché, al momento, i lavoratori stagionali dipendenti operanti nel settore del trasporto di persone con navi minori via mare o sulle acque interne non possono beneficiare della indennità di 600 euro, in quanto la suddetta norma l'ha riservata ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

La Associazione chiede, pertanto, che questa grave lacuna sia colmata al più presto in sede di conversione del decreto liquidità, poichè i lavoratori stagionali dipendenti operanti nel settore del trasporto con navi minori che, come ho innanzi evidenziato, sono navi utilizzate prevalentemente dai turisti per visitare l'Italia, non possono certo rimanere fuori. Diversamente, questa sarebbe una grave ed ingiustificata disparità di trattamento poichè il turismo si può esprimere, così come in effetti si esprime, anche attraverso il trasporto; ragion per cui questi lavoratori devono essere tutelati alla pari dei lavoratori stagionali che operano nel settore del turismo di terra e del turismo termale.

E, qui, Presidente, mi preme fare una considerazione di carattere anticipatorio ma che ritengo assolutamente cruciale per il buon esito della richiesta avanzata dalla Associazione.

E' vero che il decreto-legge liquidità n. 23/2020 contiene misure per la continuità delle imprese e per la tutela del lavoro, ma è altrettanto vero che, in tale contesto, alcune sue norme introducono modifiche e/o integrazioni proprio al decreto-legge n. 18/2020 (cd cura Italia), essendo con ciò evidente che tutti i decreti-legge emanati per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 sono tra loro necessariamente complementari e connessi e che essi non possono certamente essere esaminati a compartimenti stagni. Tra le norme del decreto-legge n. 23/2020 che prevedono modifiche e/o integrazioni al decreto-legge n. 18/2020 posso menzionare, a titolo esemplificativo, l'articolo 34 (in materia di divieto di cumulo pensioni e redditi); l'articolo 36 (in materia di termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare); l'articolo 37 (in materia di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza); l'articolo 40 (in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID); l'articolo 41 recante disposizioni in materia di lavoro; etc.

La misura di cui la Associazione chiede la adozione e che consiste nella estensione della platea dei beneficiari dell'indennità di 600 euro - estensione ai lavoratori stagionali operanti nel settore del trasporto di persone con navi minori via mare e su acque interne - si colloca, dunque, con tutta evidenza nel giusto strumento normativo poichè, come le altre norme del decreto liquidità che ho poc'anzi citato, prevede la modifica ed integrazione del decreto-legge n. 18/2020 (cura Italia) al fine di colmarne alcune

importanti lacune ed assicurare così la indispensabile continuità delle imprese e la tutela dei lavoratori e delle relative famiglie.

Cosa voglio dire in altri termini? Voglio dire che **un emendamento di questo tipo certamente NON dovrebbe essere dichiarato inammissibile per supposta estraneità alla materia.**

Allego dunque la proposta emendativa della Associazione (all. 3).

4. La QUARTA misura di cui la Associazione chiede la adozione riguarda la necessità della sospensione del pagamento del canone demaniale marittimo per il mantenimento di specchi acquei e di strutture a terra da parte delle imprese di navigazione nonché la necessità di applicazione di una riduzione del predetto canone limitatamente all'anno 2020 a causa della eccezionale gravità della crisi da COVID-19, analogamente a quanto l'ordinamento già prevede per casi simili.

La suddetta misura di cui la Associazione chiede la adozione impatta sull'articolo 92 del decreto-legge n. 18/2020 cura Italia, il quale ha creato una grave disparità di trattamento laddove ha riservato il beneficio della sospensione del pagamento del canone demaniale marittimo alle imprese concessionarie che operano all'interno delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale, ossia, in altri termini, alle imprese concessionarie di aree demaniali marittime ubicate all'interno dei grandi porti nazionali: menziono qui, per farVi qualche esempio concreto, i porti di Genova, Livorno, Napoli e Palermo. **La Associazione chiede, quindi, essendo le imprese associate concessionarie di aree portuali a terra e di specchi acquei ubicati prevalentemente al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale – ubicati, cioè, all'interno dei porti minori (ad esempio, nei porti di Amalfi, Positano, etc), che, per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le relative concessioni possa essere pagato entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi.**

La Associazione chiede, inoltre, che, per il solo anno 2020, tale canone annuo sia quantificato dalla autorità concedente applicando una riduzione nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19 (blocchi delle attività di impresa, restrizioni di viaggio e alla circolazione delle persone, quarantene, misure di allontanamento sociale). L'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce, infatti, circostanza di eccezionale gravità che con tutta evidenza ha impedito e continua ad impedire l'uso remunerativo delle aree demaniali ed è quindi certamente equiparabile, in quanto tale, alla fattispecie della riduzione del canone prevista dall'articolo 03, comma 1, lettera c), n.1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 1993, n. 494. Tale fattispecie opera automaticamente durante la vita della concessione, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma: al verificarsi, cioè, della situazione di eccezionale gravità che altera le normali condizioni di esercizio della concessione.

Evidenzio, a tal fine, che la proposta emendativa della Associazione è contenuta nell'Allegato 3, riguardando essa, come la terza misura di cui si è innanzi chiesta l'adozione, la modifica ed integrazione del decreto cura Italia.

5. La QUINTA misura di cui la Associazione chiede la adozione riguarda la necessità di riconoscimento di una misura risarcitoria.

La Associazione chiede l'introduzione di una misura risarcitoria in favore delle imprese di navigazione operanti nel settore del trasporto di persone con navi minori via mare e su acque interne e che dimostrino di avere subito, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nel corrispondente periodo dell'anno 2019. Segnatamente, la Associazione chiede che a tali imprese di navigazione, considerata la accentuata gravità dello stato di crisi in cui versano a causa della drastica riduzione del fatturato, sia riconosciuto un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento, in loro favore, di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o dei corrispettivi che esse hanno conseguito nell'anno 2019.

Le imprese in questione, come ho innanzi evidenziato, hanno, infatti, ad oggi subito un drastico crollo del fatturato o dei corrispettivi a causa della paralisi del turismo e delle restrizioni alla libertà di movimento e di circolazione delle persone imposte dalle Istituzioni ai fini del contenimento della epidemia; e tale situazione di marcata criticità economica è certamente da escludersi possa migliorare almeno fino al mese di luglio 2020, anche considerato che lo stato di emergenza nazionale da COVID-19 è stato dichiarato proprio sino al 31 luglio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 (in G.U. Serie Generale n. 26/2020).

Ai fini dell'accoglimento della proposta in questione, e mi avvio alla conclusione, evidenzio qui che nella C(2020) 1863 *final* rubricata **"Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak"** e datata 19 marzo 2020 la Commissione europea sottolinea espressamente che, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono anche risarcire le imprese operanti in settori particolarmente colpiti dall'epidemia e tra tali settori particolarmente colpiti la Commissione europea menziona altrettanto espressamente proprio il settore dei trasporti [vedasi il paragrafo 1.3. "The need for appropriate State aid measures", n. 15, della C(2020) 1863 *final*]. La misura

risarcitoria di cui la Associazione chiede la adozione risulta, dunque, pienamente coerente anche con il quadro comunitario.

Allego dunque la proposta emendativa della Associazione (all. 5).

Roma, 28 aprile 2020

Per la ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI

FIRMATO DIGITALMENTE
Avv. Prof. Massimiliano Grimaldi

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI
VIA FERRETTO 23 - 16035 - RAPALLO (GENOVA) - C.F. 93015840197

AC 2461 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Proposta emendativa

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

“18-bis. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.


3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento introduce una tutela differenziata, con riguardo al termine di sospensione dei versamenti, rispetto all'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, in relazione alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019.

La necessità di prevedere un termine di sospensione dei versamenti più ampio – sino, cioè, al 31 dicembre 2020 – rispetto a quello stabilito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 deriva dalla situazione di accentuata gravità nella quale le suddette imprese versano a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali imprese hanno, infatti, ad oggi subito un crollo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70% rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nel corrispondente periodo da gennaio ad aprile dell'anno 2019, a causa della paralisi del turismo e delle restrizioni alla libertà di movimento e di circolazione delle persone imposte dalle Istituzioni ai fini del contenimento della epidemia e tale situazione di marcata criticità economica è certamente da escludersi possa migliorare almeno fino al mese di luglio 2020, anche considerato che lo stato di emergenza nazionale da COVID-19 è stato dichiarato proprio sino al 31 luglio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26/2020).



Allegato 3
alla Relazione tenuta dalla Associazione Italiana
Armatori Trasporto Passeggeri nella Audizione
del 28 aprile 2020 in Commissioni riunite VI e X su AC 2461

AC 2461 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Proposta emendativa

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. (Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole “settore del turismo”, sono aggiunte le parole “, incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne”;

b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.”

Relazione illustrativa

Si premette che il decreto-legge n. 23/2020 contiene misure per la continuità delle imprese e per la tutela del lavoro e che, in tale contesto, alcune sue norme introducono modifiche e/o integrazioni al decreto-legge n. 18/2020 (cd cura Italia), essendo con ciò evidente che tutti i decreti-legge emanati per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 sono tra loro necessariamente complementari e connessi. Tra le norme del decreto-legge n. 23/2020 che prevedono modifiche c/o integrazioni al decreto-legge n. 18/2020 possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, l'articolo 34 (in materia di divieto di cumulo pensioni e redditi); l'articolo 36 (in materia di termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare); l'articolo 37 (in materia di termini dei procedimenti

amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza); l'articolo 40 (in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID); l'articolo 41 recante disposizioni in materia di lavoro; etc..

Ciò premesso, il presente emendamento si colloca proprio nella suddetta ottica e prevede la modifica ed integrazione del decreto-legge n. 18/2020 al fine di colmare alcune importanti lacune ed assicurare così la indispensabile continuità delle imprese e la tutela dei lavoratori e delle relative famiglie.

Segnatamente, il presente emendamento ha lo scopo di estendere le tutele previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 18/2020 (come modificato dal Senato) ai 12.000 lavoratori dipendenti stagionali che operano nel settore del trasporto via mare di persone esercitato con navi minori nonché del trasporto di persone per acque interne, lavoratori al momento esclusi dal beneficio. L'estensione di tali tutele risulta indispensabile al fine di evitare gravi danni ai suddetti lavoratori e alle relative famiglie nonché gravi ed ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti stagionali operanti comunque tutti nel settore del turismo.

Considerato che i lavoratori dipendenti stagionali operanti nel settore del trasporto via mare di persone esercitato con navi minori e nel trasporto di persone per acque interne, al momento esclusi, sono 12.000, i maggiori oneri per lo Stato derivanti dall'estensione della platea dei lavoratori destinatari del beneficio sono pari a 7.200.000 euro.

L'emendamento ha, inoltre, lo scopo di assicurare la continuità delle imprese attraverso l'integrazione dell'articolo 92 recante disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e persone, posto che la norma in questione tutela, oggi, soltanto i concessionari di aree demaniali marittime ubicate all'interno delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale. Il trasporto marittimo di merci e persone interessa, invece, con tutta evidenza anche aree demaniali marittime ubicate al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale: si pensi, ad esempio, ai numerosi porti di interesse regionale presenti lungo le coste (Cetara; Maiori; Minori; Amalfi; Positano; Ischia; Procida; Capri; Ventotene; Ponza; Anzio; Vulcano; Panarea; Lipari; Alicudi; Filicudi; Stromboli; Palau; La Maddalena; Manfredonia; Vieste; Peschici; etc.) e caratterizzati da importanti traffici marittimi di persone e/o di merci.

Segnatamente, l'emendamento prevede che, per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale possa essere pagato entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi, e che tale canone annuo sia quantificato dalla autorità concedente applicando una riduzione nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19 (blocchi delle attività di impresa, restrizioni di viaggio e alla circolazione delle persone, quarantene, misure di allontanamento sociale). L'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce, infatti, circostanza di eccezionale gravità **che con tutta evidenza ha impedito e continua ad impedire l'uso remunerativo delle aree demaniali ed è quindi certamente equiparabile, in quanto tale, alla fattispecie della riduzione del canone prevista dall'articolo 03, comma 1, lettera c), n.1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.**


Relazione tecnica

L'emendamento, nella parte relativa all'estensione dell'indennità prevista per il mese di marzo 2020 dall'articolo 29 del decreto-legge n. 18/2020 ai lavoratori dipendenti stagionali che

operano nel settore del trasporto di persone via mare esercitato con navi minori nonché nel trasporto di persone per acque interne, comporta maggiori oneri per lo Stato pari a 7.200.000 euro. I lavoratori dipendenti stagionali operanti nel settore del trasporto via mare di persone esercitato con navi minori e nel trasporto di persone per acque interne, al momento esclusi, sono infatti 12.000 (12.000 lavoratori x 600 euro di indennità= 7.200.000 euro).

Ai maggiori oneri per lo Stato derivanti da tale previsione si provvede mediante.....

L'emendamento non comporta, invece, nuovi o maggiori oneri e neppure minori entrate per lo Stato con riguardo alla parte che prevede, limitatamente all'anno 2020, che il canone annuo relativo alle concessioni demaniali marittime sia quantificato dalla autorità concedente applicando una riduzione nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19 (blocchi delle attività di impresa, restrizioni di viaggio e alla circolazione delle persone, quarantene, misure di allontanamento sociale). L'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce, infatti, circostanza di eccezionale gravità che con tutta evidenza ha impedito e continua ad impedire l'uso remunerativo delle aree demaniali ed è quindi certamente equiparabile, in quanto tale, alla fattispecie della riduzione del canone prevista dall'articolo 03, comma 1, lettera c), n.1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Tale fattispecie opera automaticamente durante la vita della concessione, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma: al verificarsi, cioè, della situazione di eccezionale gravità che altera le normali condizioni di esercizio della concessione.



AC 2461 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Proposta emendativa

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

“Art. 41-bis (Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

“1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede **mediante**

Relazione illustrativa

Il ricorso allo strumento degli sgravi contributivi nel settore del trasporto marittimo non è nuovo all'ordinamento italiano. Segnatamente, l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha esonerato le imprese armatrici dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, per il personale della gente di mare imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale navigante di cui sopra. Al riguardo, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con l'articolo 1, comma 607, che *"A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento"*.

Inoltre, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare operante nel settore della pesca professionale, la legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) ha esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Ciò premesso, il ricorso al suddetto strumento degli sgravi contributivi si rende oggi straordinariamente necessario ed urgente per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna con specifico riguardo alle imprese di

navigazione operanti nel settore del trasporto via mare di persone con navi minori e del trasporto di persone per acque interne e che, per la gravissima situazione causata dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il riconoscimento degli sgravi contributivi con riguardo alla specifica fattispecie sopra illustrata risulta, in sostanza, indispensabile per evitare che le imprese, in gravissima sofferenza, siano costrette a ridurre drasticamente l'operatività della flotta navale e conseguentemente a licenziare gli equipaggi.

Relazione tecnica

Il riconoscimento degli sgravi contributivi disposto dal presente emendamento comporta minori entrate per lo Stato, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla copertura di tali minori entrate si provvede mediante

AC 2461 Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Proposta emendativa

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

“Art.14-bis (Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede **mediante.....**”

Relazione illustrativa

Nella C(2020) 1863 final “**Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak**” la Commissione europea sottolinea espressamente che, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono anche risarcire le imprese operanti in settori particolarmente colpiti dall'epidemia e tra tali settori particolarmente colpiti la Commissione richiama altrettanto espressamente il settore dei trasporti (vedasi il paragrafo 1.3. “**The need for appropriate State aid measures**”, n. 15, della C(2020) 1863 final).

Il presente emendamento, sulla base di tali presupposti, introduce dunque apposita norma volta a salvare dal rischio di default le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nel corrispondente periodo dell'anno 2019. Segnatamente, tale norma prevede il risarcimento del danno da emergenza epidemiologica COVID-2019 alle imprese in questione attraverso il riconoscimento, in loro favore, di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nell'anno 2019. Tali imprese hanno, infatti, ad oggi subito un crollo del fatturato o dei corrispettivi ben superiore al 70% rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti da gennaio ad aprile dell'anno 2019, a causa della paralisi del turismo e delle restrizioni normative alla libertà di movimento e di circolazione delle persone imposte ai fini del contenimento della epidemia; e tale situazione di marcata criticità economica è certamente da escludersi possa migliorare almeno fino al mese di luglio 2020, anche considerato che lo stato di emergenza nazionale da COVID-19 è stato dichiarato proprio sino al 31 luglio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26/2020).

Relazione tecnica

Dall'emendamento derivano minori entrate per lo Stato pari a 10 milioni di euro, tenuto conto del numero complessivo delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 certamente subiranno una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché tenuto conto del fatto che tale somma di 10 milioni di euro rappresenta il 25% dell'importo complessivo del fatturato o dei corrispettivi ottenuti dalle suddette imprese nell'anno 2019. Alla copertura di tali minori entrate si provvede mediante.....